

Allegato "A" al n. 78117/27286 di rep.

STATUTO

TITOLO PRIMO

Denominazione - Sede - Durata

Art. I

E' costituita una società per azioni con denominazione

"Enerxenia S.p.A.".

La società regola il proprio funzionamento col presente statuto.

Art. II

La società ha sede in Como, Via Pietro Stazzi n. 2.

A norma di legge possono essere istituite sedi secondarie anche altrove, sia in Italia che all'estero.

Art. III

La durata della Società è fissata fino al 31 Dicembre 2050 e può essere prorogata per deliberazione dell'Assemblea dei Soci.

TITOLO SECONDO

Oggetto Sociale

Art. IV

La società ha per oggetto:

1) direttamente ovvero a mezzo di partecipazione in altre società o enti, oppure mediante rapporti contrattuali con terzi e con i soci, l'esercizio, in Italia ed all'estero, di attività di vendita di gas naturale ed energia elettrica e può svol-

gere per il conseguimento dell'oggetto sociale le seguenti attività:

a. Importazione, esportazione, approvvigionamento e vendita di gas naturale ed energia elettrica anche all'ingrosso;

b. Prestazione di servizi tecnici, commerciali e contrattuali connessi all'acquisto ed alla vendita di gas naturale ed energia elettrica anche mediante tecnologie informatiche e telematiche;

c. Ricerca, selezione, acquisto e gestione di forniture di gas naturale ed energia elettrica sui mercati nazionali ed internazionali per la vendita ai propri clienti;

d. Ricerca, selezione, acquisto, gestione e vendita di servizi connessi all'approvvigionamento di gas naturale ed energia elettrica.

2) lo svolgimento di attività volte alla utilizzazione ottimale delle risorse energetiche ed al risparmio, razionalizzazione e trasformazione delle stesse;

3) utilizzazione in esclusiva di marchi, brevetti, know-how e concessioni a terzi a titolo oneroso e/o gratuito degli stessi;

4) studi ed elaborazioni di piani energetici regionali, comprensoriali e settoriali;

5) produzione, distribuzione e gestione della energia elettrica in favore di Enti pubblici e privati;

6) attività di acquisto e vendita di energia sotto ogni forma.

Ogni altra operazione direttamente connessa con le precedenti e strumentale ad esse.

La società potrà compiere qualsiasi operazione commerciale ed industriale relativa allo stoccaggio, trasporto e fornitura di prodotti necessaria alla erogazione dei servizi.

Art. V

La società al solo fine del conseguimento dell'oggetto e quindi con carattere meramente funzionale e perciò assolutamente non in via prevalente, senza rivolgersi al pubblico e comunque nel rispetto dei divieti e dei principi portati dalle leggi 2 gennaio 1991, n. 1, 5 luglio 1991, n. 197 e Decreto Legislativo 10 settembre 1993 n.385 può:

- compiere operazioni mobiliari ed immobiliari;
- ricevere o prestare fidejussioni ed avalli, anche cambiari da ed a favore di terzi;
- assumere nei rigorosi limiti di legge interessenze, quote, partecipazioni anche azionarie in altre società o ditte aventi scopi affini o analoghi.

TITOLO TERZO

Capitale e Quote

Art. VI

Il capitale della società è di Euro 5.829.092 (cinquemilioniottocentoventinovemilanovantadue) diviso in n. 5.829.092 (cinquemilioniottocentoventinovemilanovantadue) azioni da nominali Euro 1 (uno) cadauna.

In caso di aumento di capitale è riservato ai Soci il diritto di opzione sulle sottoscrivende nuove azioni, ai sensi dell'art. 2441 del Codice Civile in proporzione al numero di azioni già possedute.

Art. VII

Il capitale sociale è suddiviso in azioni ai sensi dell'articolo 2346 del Codice Civile.

Art. VIII

Le azioni sono liberamente cedibili ed il trasferimento avviene ai sensi di legge.

In caso di trasferimento delle azioni per atto inter vivos, spetta agli altri soci il diritto di prelazione da esercitarsi per intero, in proporzione alla propria quota di capitale, entro il termine di quindici giorni dalla ricezione della comunicazione contenente la proposta di alienazione e le relative modalità, comunicazione da effettuarsi per raccomandata con avviso di ricevimento.

Decorso tale termine il socio che non avrà esercitato tale diritto si intenderà decaduto; in tal caso il diritto di prelazione si accrescerà ipso jure agli altri soci in favore dei quali decorreranno altri quindici giorni per l'esercizio del diritto stesso e così via fino ad estinzione.

TITOLO QUARTO

Assemblea

Art. IX

L'Assemblea è convocata dagli Amministratori ai sensi dell'art. 2366 Codice Civile.

L'Assemblea è convocata mediante avviso contenente la data, l'ora ed il luogo dell'adunanza e l'elenco delle materie da trattare, da comunicarsi ai soci mediante lettera raccomandata e/o telegramma anche telefonico e/o telefax e/o messaggio di posta elettronica, inviati almeno otto giorni prima della data della riunione.

L'Assemblea può validamente riunirsi, anche in mancanza di tale formalità, qualora sia rappresentato l'intero capitale sociale e partecipi all'assemblea la maggioranza dei componenti degli organi amministrativi e di controllo.

L'assemblea può essere convocata presso la sede sociale o in qualsiasi altro luogo, purché nel territorio nazionale.

Art. X

L'Assemblea è ordinaria e straordinaria.

L'Assemblea Ordinaria deve essere convocata almeno una volta l'anno, entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio. Qualora ricorrano i presupposti previsti dall'ultimo comma dell'articolo 2364 del Codice Civile, l'assemblea ordinaria potrà essere convocata entro 180 (centottanta) giorni dalla chiusura dell'esercizio stesso.

L'assemblea straordinaria è convocata per le deliberazioni di competenza, ai sensi di legge.

Art. XI

Hanno diritto ad intervenire in Assemblea i Soci che risultano iscritti nel Libro dei Soci da almeno cinque giorni prima di quello fissato per l'Assemblea. Ogni socio ha diritto ad un voto per ogni azione posseduta.

E' ammesso l'intervento in assemblea secondo le modalità di cui all'art. 2370 comma IV Codice Civile.

Ogni socio può farsi rappresentare nei limiti di quanto previsto dall'articolo 2372 Codice Civile.

Art. XII

L'Assemblea è presieduta dal rappresentante legale della società o da altra persona designata dall'Assemblea.

L'Assemblea nomina altresì un segretario.

Art. XIII

L'Assemblea ordinaria è regolarmente costituita con la presenza di tanti Soci che rappresentino, in proprio o per delega, almeno la metà del capitale sociale. Essa delibera validamente col voto favorevole della maggioranza assoluta del capitale sociale intervenuto, sia in prima che in seconda convocazione.

L'Assemblea Straordinaria delibera validamente con il voto favorevole di tanti soci che rappresentino, in proprio o per delega, più della metà del capitale sociale, sia in prima che in seconda convocazione.

Qualora l'Assemblea, tanto ordinaria quanto straordinaria, in prima convocazione, andasse deserta ovvero non raggiungesse il quorum costitutivo sopra descritto, l'Assemblea medesima deve

essere riconvocata, osservando le disposizioni di cui all'articolo 2369 del Codice Civile.

Art. XIV

Le deliberazioni dell'Assemblea devono risultare dal verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario o dal Notaio.

Art. XV

Le deliberazioni dell'Assemblea, prese in conformità della legge e del presente Statuto, vincolano tutti i soci ancorché non intervenuti o dissenzienti.

Le eventuali impugnazioni dovranno essere presentate a' sensi e nei termini di legge.

TITOLO QUINTO

Amministrazione

Art. XVI

La società può essere amministrata da un Amministratore Unico o da un Consiglio di Amministrazione composto da tre a dieci membri.

Se non già nominato dall'Assemblea, il Consiglio elegge fra i suoi membri un Presidente e nomina, ove lo ritenga opportuno, un Vice Presidente ed uno o più Amministratori Delegati.

L'Assemblea Ordinaria stabilisce il numero degli Amministratori e, anche prima della loro scadenza, può variarne il numero fra il minimo ed il massimo consentito dal presente Statuto.

Qualora il Consiglio di Amministrazione sia composto da un numero pari di Amministratori, in caso di parità, prevale il vo-

to del Presidente.

Gli amministratori possono essere anche non soci, durano in carica tre esercizi e sono rieleggibili.

Qualora per il numero degli amministratori si dia luogo ad un Consiglio di Amministrazione, trovano applicazione le seguenti disposizioni:

a) il Consiglio si raduna, sia nella sede sociale sia altrove in Italia, tutte le volte che il Presidente, il Vice-Presidente od un Amministratore Delegato lo reputi necessario, ovvero quando ne venga fatta domanda scritta da almeno un suo membro;

b) il Consiglio viene convocato dal Presidente, dal Vice-Presidente o da un Amministratore Delegato con telefax, posta elettronica o telegramma da spedirsi almeno otto giorni prima dell'adunanza a ciascun Amministratore e, nei casi d'urgenza, con telegramma o telefax o posta elettronica da spedirsi almeno due giorni prima dell'adunanza.

E' valida la riunione del Consiglio, anche se non convocato, quando siano presenti tutti gli Amministratori ed i componenti del Collegio Sindacale;

c) per la validità delle deliberazioni del Consiglio si richiede la presenza effettiva della maggioranza dei suoi membri in carica, anche via teleconferenza e/o videoconferenza, a condizione che tutti possano essere identificati, partecipare ed intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomen-

ti. Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei presenti.

Delle deliberazioni del Consiglio si redige verbale firmato dal Presidente e dal Segretario.

Al Consiglio di Amministrazione o all'Amministratore Unico spettano i più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria della società con facoltà di compiere tutti gli atti ritenuti opportuni per l'attuazione ed il raggiungimento degli scopi sociali, esclusi soltanto quelli che la legge riserva in modo tassativo all'Assemblea dei soci.

Qualora, per il numero degli Amministratori si dia luogo ad un Consiglio di Amministrazione questo, nei limiti di quanto disposto dall'articolo 2381 del Codice Civile, può delegare i propri poteri al Presidente, al Vice-Presidente e ad uno o più Amministratori Delegati.

L'Amministratore Unico o, ove costituito, il Consiglio di Amministrazione possono nominare Direttori, procuratori e mandatarî in genere per determinati atti o categorie di atti. Tale facoltà viene estesa anche agli Amministratori cui sia stata attribuita delega di poteri come sopra.

Spetta all'Amministratore Unico la rappresentanza legale della società di fronte ai terzi ed in giudizio, con facoltà di promuovere azioni ed istanze giudiziarie ed amministrative in ogni grado ed in qualsiasi sede, nominando avvocati e procuratori alle liti.

Qualora venga a costituirsi il Consiglio di Amministrazione, la rappresentanza legale spetterà disgiuntamente al Presidente, al Vice-Presidente ed al o agli Amministratori Delegati.

Agli Amministratori spetta il rimborso delle spese sostenute per ragioni di ufficio.

L'Assemblea inoltre può assegnare loro indennità o compensi di altra natura.

TITOLO SESTO

Collegio Sindacale

Art. XVII

Il Collegio Sindacale si compone di tre Sindaci effettivi e due supplenti, nominati e con le competenze di legge.

La nomina di un membro effettivo viene riservata alla esclusiva competenza degli azionisti di minoranza.

Essi durano in carica tre esercizi e sono rieleggibili.

L'Assemblea determina l'emolumento del Collegio e ne designa il Presidente.

TITOLO SETTIMO

Bilanci e Utili

Art. XVIII

Gli esercizi sociali si chiudono al 31 dicembre di ogni anno.

Alla fine di ogni esercizio, il Consiglio di Amministrazione e o l'Amministratore Unico forma l'inventario ed il bilancio a norma di legge.

Art. XIX

Gli utili netti di esercizio, risultanti dal bilancio regolarmente approvato dopo la destinazione di una somma non inferiore al 5% (cinque per cento) per la riserva legale, fino a che questa non abbia raggiunto il quinto del capitale sociale, verranno ripartiti fra i soci in proporzione alle rispettive quote di capitale, salva diversa deliberazione dell'Assemblea.

Art. XX

Il pagamento degli utili è eseguito presso la cassa designata dal Consiglio di Amministrazione o dall'Amministratore Unico, a decorrere dal giorno fissato dall'Assemblea per la riscossione.

Gli utili non riscossi entro il quinquennio dal giorno in cui sono esigibili, si prescrivono a favore della società.

TITOLO OTTAVO

Scioglimento e Liquidazione

Art. XXI

Addivenendosi in qualunque tempo e per qualsiasi causa allo scioglimento della società, l'Assemblea determinerà le modalità della liquidazione e nominerà uno o più liquidatori, stabilendone i poteri.

TITOLO NONO

Arbitrato irrituale

Art. XXII

Qualunque controversia dovesse insorgere tra la società ed i soci, i loro eredi ed aventi causa, gli Amministratori ed i

liquidatori, nell'interpretazione od esecuzione del presente Statuto, sarà rimessa al giudizio di tre arbitri secondo il regolamento della Camera Arbitrale istituita presso la Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di Como, che le parti dichiarano di conoscere ed accettare.

I tre arbitri decideranno in via irrituale secondo equità.

Alla nomina provvederà il Presidente della Camera Arbitrale.

TITOLO DECIMO

Disposizioni generali

Art. XXIII

Per quanto non espressamente contemplato nel presente Statuto, si fa riferimento alle disposizioni contenute nel Codice Civile e nelle altre leggi vigenti in materia.

Art. XXIV

L'organo di Amministrazione è autorizzato ad accettare dai soci le somme che questi avessero a versare in una o più volte, in forma infruttifera ed in conto capitale, o in conto finanziamento, anche non in diretta proporzione delle quote possedute, entro i limiti di legge, e quindi secondo i criteri stabiliti dal Comitato Interministeriale per il Credito ed il Risparmio.

Su tali somme è escluso ogni potere dell'Organo di Amministrazione di riconoscere interessi o compensi di sorta; infatti, salva diversa statuizione da parte della Assemblea gli apporti dei soci, a qualunque titolo, saranno infruttiferi.

Tali somme saranno rimborsate in una o più soluzioni secondo le possibilità della società, valutate a giudizio insindacabile dell'Organo di Amministrazione e non su richiesta dei singoli soci.

PER ALLEGAZIONE. MONZA, 29 APRILE 2011.

FIRMATO: OGGIONI MAURIZIO

FIRMATO: ALBERTO PALEARI NOTAIO